

Roma 12/06/2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Autonomi. Riscossione contributi 2013

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che entro il 17 giugno p.v. (il 16 è festivo) vanno versati i contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale (€ 15.357) e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (27,72%). In particolare, per gli **artigiani e commercianti** è stato reso disponibile nel "Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti" un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2013, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi.*

*Mentre per i **liberi professionisti** viene ricordato che, per il 2013, le scadenze contributive sono state così stabilite:*

- ✓ **17 giugno 2013** per il saldo 2012 ed il primo acconto 2013;
- ✓ **2 dicembre 2013** per il secondo acconto 2013.

Premessa

Il 17 giugno 2013 (il 16 è festivo) scade l'ultimo giorno utile per il versamento contributivo a saldo 2012 e primo acconto 2013 degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale (€ 15.357) e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (27,72%).

L'adempimento può essere comunque effettuato nei 30gg successivi (17 luglio 2013), versando – a titolo di interesse – una maggiorazione pari allo **0,40%**.

NOTA BENE - La maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "**API**" (artigiani) o "**CPI**" (commercianti) e la **codeline INPS** utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale "**DPPI**" nel caso dei liberi professionisti.

Le aliquote contributive

È nostra cura informarLa che le aliquote contributive dovute per l'anno 2013 sono state così determinate:

	Artigiani	Commercianti (*)
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	21,75%	21,84%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	18,75%	18,84%

(*) Gli "Esercenti attività commerciali" dovranno corrispondere anche lo **0,9%** (fino al 31/12/2014) destinato al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività.

Mentre i lavoratori autonomi dovranno corrispondere i seguenti valori percentuali:

Soggetti	Aliquote
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27% + 0,72%* aliquota aggiuntiva)
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	20%**

(*) Rimane confermata l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, c. 16, della L. n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

(**) Dal 1° gennaio 2013 l'aliquota è passata dal 18% al 20%.

Il reddito imponibile

Per gli artigiani e commercianti il reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali è dato dal **totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2012, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, scomutate dal reddito dell'anno.**

NOTA BENE - Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre al reddito d'impresa, bisogna conteggiare la parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza

Ciò detto, Le indichiamo gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei **quadri RF** (impresa in contabilità ordinaria), **RG** (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e **RH** (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

$$RF47 - (RF48 + RF50, \text{col.1}) + [RG29 - (RG31 + RG33, \text{col.1})] + [\text{somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6)} - RH12] +$$

RICORDA - I redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il modello "**Unico SC**" (società di capitali)

LIBERI PROFESSIONISTI

Per i liberi professionisti, invece, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla **totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente - se adottato dal professionista - dal "regime dell'imprenditoria giovanile".**

Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel:

- ✓ **Quadro RE** (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), rigo:
 - **RE22** nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive;
 - **RE 23 o RE 25.**

- ✓ **Quadro RH** (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate), rigo:
 - **RH15 o RH16;**
 - oppure **RH18** se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo.

- ✓ **Quadro LM** (reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n.98):
 - Casella: Autonomo;
 - Rigo **LM6-LM9.**

NOTA BENE – Nei **rigi da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR del modello unico PF, a colonna 1**, deve essere riportato il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo a carico del professionista, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell'eventuale quota che ha concorso al massimale stesso derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata.

IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ

Per quanto riguarda i soggetti che fruiscono del regime di vantaggio per **l'imprenditoria giovanile**, la base imponibile per il calcolo dei contributi è determinata nel seguente modo:

Rigo **LM6** (Reddito lordo o perdita) – **LM9** (Perdite)



per coloro che svolgono attività d'impresa e quindi soggetti alla contribuzione delle gestioni degli artigiani e commercianti, solo nel caso in cui sono state barrate le caselle "Impresa" o "Impresa familiare" relative all'indicazione dell'attività dal quale deriva il reddito dichiarato.

Rigo **LM6** (Reddito lordo o perdita) - **LM9** (Perdite)



per coloro che producono reddito da arti e professioni e sono obbligati alla Gestione separata INPS, solo nel caso in cui è stata barrata la casella "autonomo" e non rientrano tra i professionisti che sono tenuti al versamento del contributo previdenziale presso le casse professionali autonome (c.d. contributo soggettivo)

OSSERVA - Il reddito da assoggettare a imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali che il contribuente dovrà indicare nel **rigo LM7**.

La rateizzazione

Le ricordiamo, inoltre, che entrambe le categorie di lavoratori possono godere della rateizzazione dei versamenti contributivi alle seguenti condizioni:

- ✓ per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere a oggetto **esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile**, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2013;
- ✓ per i liberi professionisti, invece, la rateazione può essere effettuata **sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2012 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2013**. In particolare:
 - la prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito;
 - le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2013.

RICORDA - In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato **entro il mese di novembre 2013**.

Gli interessi derivanti dalla rateizzazione devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

Quanto alle **modalità di compilazione del modello F24** in caso di pagamento rateale, La informiamo che:

- ✓ gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
- ✓ le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
- ✓ la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello **0,40%** nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 17 giugno al 17 luglio.

La compensazione

Infine, Le ricordiamo che qualora versasse un importo maggiore rispetto a quanto dovuto, la compensazione tramite modello F24 potrà avvenire **solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2012.**

NOTA BENE - Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all'anno 2012, dovranno essere oggetto di **domanda di rimborso** oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di **compensazione contributiva**.

Gli artigiani e commercianti potranno effettuare tali operazioni esclusivamente online sul sito dell'INPS (www.inps.it), selezionando dall'opzione "Elenco di tutti i servizi" l'applicazione "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti"; successivamente dal menu posto a sinistra dello schermo bisogna selezionare "Domande telematizzate" quindi "Compensazione contributiva o Rimborso".

L'importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2013 **può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.**

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righe di uno o più modelli F24 indicando:

- ✓ la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti);
- ✓ il codice sede;
- ✓ il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell'anno 2011, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell'anno precedente) o dell'anno 2012 se il credito emerge dalla dichiarazione 2013 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).

Sarà quindi indicato il **periodo di riferimento** (l'anno 2011 ovvero il 2012, secondo quanto appena evidenziato) e **l'importo che si intende compensare**.

NOTA BENE - Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo.

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l'eventuale importo risultante a credito ed esposto al **rigo RR12 colonna 1 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2013** sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata che con altri tributi.

RICORDA - La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.

Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione, il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la



modalità online collegandosi all'indirizzo www.inps.it, selezionando dall'opzione "Elenco di tutti i servizi" la voce "Gestione separata: domanda di rimborso".

CON.SER.IMP SRL

CCIAA 1256825

www.conserimp.com

CON.SER.IMP. SRL

C.F. - P. IVA 10799461008

info@conserimp.com

Via Mario Bianchini n. 51
00142 Roma